



CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 412 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA PCIPC 2025/36887

Il Consigliere Liardo Enzo

Propone di aggiungere nell'allegato N° 1 a pagina 18 da riga 42

(nella colonna sinistra)

Articolo 113 - Mozione d'ordine.

1. La mozione d'ordine consiste:
 - a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento;
 - b) in una proposta relativa all'organizzazione dei lavori.
2. La mozione d'ordine può essere presentata, da parte di ogni componente il Consiglio, in qualsiasi momento della seduta, intervenendo per un tempo non superiore a un minuto. Una mozione sulla quale il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati, non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.
3. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera a) del precedente comma 1 il Presidente, sentito il Segretario, decide senza discussione.
4. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera b) del precedente comma 1, salvo i casi in cui il presente regolamento dispone altrimenti, si procede come segue:
 - a) se la proposta è presentata dal Presidente:
 - il Presidente chiede al Consiglio se qualcuno si oppone;
 - se nessuno si oppone la proposta si considera approvata;
 - in caso contrario, il Presidente concede la parola per un intervento contrario, al quale può replicare e, successivamente, pone in votazione la proposta;
 - b) se la proposta è presentata da un altro consigliere:
 - il Presidente può dichiarare di accoglierla, ed in tal caso si procede come alla precedente lettera a);
 - il Presidente può dichiarare di respingerla, e porre in votazione la proposta, dopo aver dato la parola per un intervento favorevole e per uno contrario;
 - il Presidente può non pronunciarsi, e porre in votazione la proposta, dopo aver dato la parola per un intervento contrario e per uno favorevole.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti non possono superare la durata di un minuto.

(nella colonna destra)

Articolo 113 - Mozione FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA CORRETTA E FISIOLOGICA FUNZIONALITA' DEI LAVORI (DI SEGUITO MFARDCEFFDL).

1. La MFARDCEFFDL consiste:
 - a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento;
 - b) in una proposta relativa all'organizzazione dei lavori.
2. La MFARDCEFFDL può essere presentata, da parte di ogni componente il Consiglio, in qualsiasi momento della seduta, intervenendo per un tempo non superiore a un minuto. Una mozione sulla quale il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati, non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.
3. Sulle MMFARDCEFFDL di cui alla lettera a) del precedente comma 1 il Presidente, sentito il Segretario, decide senza discussione.
4. Sulle MMFARDCEFFDL di cui alla lettera b) del precedente comma 1, salvo i casi in cui il presente regolamento dispone altrimenti, si procede come segue:
 - a) se la proposta è presentata dal Presidente:
 - il Presidente chiede al Consiglio se qualcuno si oppone;
 - se nessuno si oppone la proposta si considera approvata;
 - in caso contrario, il Presidente concede la parola per un intervento contrario, al quale può replicare e, successivamente, pone in votazione la proposta;
 - b) se la proposta è presentata da un altro consigliere:
 - il Presidente può dichiarare di accoglierla, ed in tal caso si procede come alla precedente lettera a);
 - il Presidente può dichiarare di respingerla, e porre in votazione la proposta, dopo aver dato la parola per un intervento favorevole e per uno contrario;
 - il Presidente può non pronunciarsi, e porre in votazione la proposta, dopo aver dato la parola per un intervento contrario e per uno favorevole.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti non possono superare la durata di un minuto.

10/04/2026

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Enzo Liardo